

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'introduzione della nuova legge tributaria

(del 4 gennaio 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'introduzione della nuova legge tributaria, accettata dal popolo ticinese nella votazione del 28/29 ottobre 1950, è stata decisa dal Consiglio di Stato a far tempo dal 1.º gennaio 1951; questa introduzione a breve scadenza della nuova legge rende tuttavia indispensabile la immediata adozione di alcune disposizioni complementative delle norme procedurali vigenti, disposizioni che ci pregiamo proporre alla vostra approvazione facendo seguito con il presente messaggio a quello concernente la amnistia fiscale, presentato in data 22 dicembre u.s.

L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE ALLE IMPOSTE COMUNALI

Secondo l'art. 62 della nuova legge, le imposte comunali vengono prelevate sulla base dei prospetti cantonali dell'anno precedente. Tale sistematica è perfettamente giustificata e dal fatto della non sovranità dei Comuni in materia di tassazione, il che presume che essi debbano attendere le decisioni dell'autorità cantonale, e soprattutto dal fatto che i Comuni devono procedere annualmente entro determinati termini molto brevi alla definizione del loro moltiplicatore d'imposta, il che rende indispensabile che i Comuni si basino su elementi sicuri, e tempestivamente. Nel 1945, con la riforma del 19 aprile, per far beneficiare immediatamente i Comuni dei risultati dell'amnistia federale (e delle aumentate notifiche) si stabilì la *contemporaneità* dell'applicazione del prospetto fiscale alla imposta cantonale e alla imposta comunale.

Non ne ridondò ai Comuni tutto l'atteso vantaggio, poichè l'immediato godimento di maggiori enti imponibili venne pagato con forti ritardi nella chiusura dei conti comunali e nella determinazione delle aliquote comunali. Tanto che, recentemente, e in consonanza con le decisioni che parallelamente veniva prendendo la Commissione speciale per la nuova legge tributaria, si reintegrava il principio precedente, e di esso si faceva nuovo autorevole interprete il legislatore, con l'art. 62 della nuova legge tributaria.

Occorre tuttavia che, per il primo biennio fiscale 1951/1952 di applicazione della nuova legge tributaria, la contemporaneità del prospetto fiscale ai fini cantonali e ai fini comunali venga ripristinata, e stavolta non per i motivi, pur apprezzabili ma meno importanti, che presiedettero alla riforma del 1945, ma per il motivo ben più importante della applicazione per il Cantone e per il Comune del medesimo diritto.

Le proporzioni di riparto dell'onere fiscale fra reddito del lavoro, reddito della sostanza e sostanza sancite dalla nuova legge tributaria hanno, come è noto, portato l'accento sul reddito. La vecchia legge, almeno nella imposta comunale, portava l'accento, in modo molto spiccato, sulla sostanza. La coesistenza dei due sistemi nell'ambito delle due sovranità, oltre a creare complicazioni tecniche di gravissima portata, costituirebbe una gravissima disparità di trattamento. Il reddito verrebbe ad essere due volte sgravato (diminuzione cantonale, permanenza della debole tassazione comunale) e la sostanza due volte aggravata (relativo aumento cantonale, permanenza della forte tassazione

comunale). E ciò in fondo per un solo anno, ciò che rischierebbe di provocare un accavallamento delle tabelle comunali e cantonali assolutamente inammissibile.

La contemporaneità del prospetto cantonale e comunale per il primo biennio potrà naturalmente provocare, per il primo anno almeno, la ripetizione degli inconvenienti verificatisi nel 1945 e anni seguenti. Occorre tuttavia rilevare da un lato che allora ci trovavamo in presenza di forti ritardi in campo cantonale, che vennero in seguito riassorbiti, ciò che, con un tempestivo e rapido lavoro in campo cantonale dovrebbe, almeno per la maggioranza numerica dei Comuni del Cantone se non per la maggioranza dei contribuenti, poter essere evitato nel 1951 e dall'altro che gli inconvenienti di merito dell'applicazione contemporanea di due leggi sostanzialmente diverse sono ben superiori al momentaneo e passeggero disagio d'ordine tecnico e formale. La continuità delle valutazioni economiche e politiche dei Comuni è del resto assicurata nel secondo biennio per il fatto della validità comunale dei medesimi elementi precedenti. La misura perde quindi grandissima parte della sua importanza, se vista da un profilo superiore, e deve essere accolta dai Comuni senza recriminazioni. L'assistenza che i Comuni ed in particolar modo le delegazioni tributarie comunali e i segretari comunali dovranno dare all'impianto del prospetto cantonale varrà a facilitare i contatti in modo da rendere sollecito il più possibile il disbrigo del prospetto cantonale. I Comuni ne hanno un interesse diretto eminente e non mancheranno di agire in conseguenza.

Le norme della procedura tributaria attuale possono per il momento bastare, almeno nel primo periodo di introduzione della legge tributaria. E' nostra intenzione, ripetutamente annunciata e confermata, di sottoporre quanto prima a cod. Gran Consiglio un progetto di revisione della procedura tributaria che, partendo dall'ossatura attuale che in sostanza può e deve rimanere, abbia a sveltire e a codificare determinati accorgimenti che la pratica negli ultimi anni è venuta suggerendo.

Tuttavia ci sembra necessario ed opportuno prospettare l'introduzione immediata di alcune norme nell'intento di rendere più agevole l'avviamento del nuovo diritto fiscale sul terreno procedurale.

Si tratta innanzitutto delle operazioni riguardanti la distribuzione ed il rientro dei formulari di dichiarazione. Fondandosi sull'art. 9 lett. a) LPT il Consiglio di Stato ordinerà le autonotifiche generali le quali consentiranno la tassazione generale della sostanza e della rendita dei contribuenti in base ai principi della nuova Legge Tributaria. I moduli di dichiarazione dovranno servire contemporaneamente per l'imposta cantonale e per l'imposta della difesa nazionale VI periodo. Allo scopo di mettere le disposizioni di legge cantonali in consonanza con quelle federali e per altre considerazioni di opportunità è d'uopo prevedere la distribuzione del materiale ed il successivo rientro per il tramite delle competenti autorità di Tassazione (Commissioni di Tassazione ed Ufficio Cantonale delle Pubbliche Contribuzioni) anziché per la via delle Cancellerie comunali. Queste potranno d'altronde collaborare con quelle e segnatamente potranno dare un prezioso contributo nell'opera di orientamento del contribuente per la corretta confezione della dichiarazione.

Il termine per l'insinuazione delle notifiche, attualmente previsto in 15 giorni, deve essere portato a 30 giorni per ragioni ovvie: si tratterà di una massa di circa 120.000 dichiarazioni con i relativi annessi ed occorrerà consentire ai contribuenti, alle autorità, ai datori di lavoro, agli istituti di credito un sufficiente lasso di tempo per richiedere e rilasciare i dati indispensabili per l'allestimento del modulo. Vi è poi anche a questo proposito la necessità di allineare le norme del diritto cantonale con quelle del diritto federale applicabile per l'IDN. Tale necessità si riscontra pure per quanto concerne i termini per la presentazione dei reclami e dei ricorsi sia da un punto di vista generale sia dal particolare profilo dell'avvenuto accentramento su un unico fun-

zionario delle competenze di tassazione-ai fini delle imposte cantonali e federali dello stesso contribuente.

Nel campo della tassazione delle persone giuridiche si assiste oggi a questa situazione: che mentre per l'imposta per la difesa nazionale l'Amministrazione cantonale provvede all'accertamento e alla tassazione per tutte le società con personalità giuridica, l'Ufficio cantonale delle contribuzioni impone unicamente le società del diritto commerciale (società anonime, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative) mentre le altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni e corporazioni di diritto pubblico) sono tassate dalle Commissioni di Tassazione. Ne consegue praticamente che già attualmente le dichiarazioni di quest'ultimo gruppo di contribuenti devono fare la spola fra le Commissioni e l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Sono evidenti i vantaggi insiti nell'accentrare presso quest'ultima autorità le competenze riguardanti la tassazione di tutte le persone giuridiche per tutti i tributi, così come proponiamo. Analogamente è opportuno trasferire dalle Commissioni di Tassazione all'Ufficio cantonale di Esazione la competenza dell'incasso dell'imposta per le persone giuridiche. Verranno tolti così taluni inconvenienti derivanti dalla diversa ubicazione dell'istanza di tassazione e dell'organo di incasso. L'Ufficio cantonale di Esazione provvede già oggi alla riscossione dell'imposta per la difesa nazionale e della contribuzione cantonale di crisi dovuta dalle persone giuridiche.

Ancora in tema di riscossione dell'imposta cantonale prospettiamo un ritocco alla vigente legislazione la quale prevede l'esazione in due rate di cui la prima entro marzo a titolo di acconto e la seconda entro settembre quale saldo (art. 43). Questa norma si è rivelata inadatta con l'aumentato volume dei contribuenti e del gettito dell'imposta che ha reso meno sollecita ed agevole la fatica degli organismi tributari. Difficilmente la massa delle tassazioni può essere approntata così rapidamente, per l'insieme del Cantone, da consentire l'emissione delle bollette a saldo (2.a rata) entro l'anno. D'altra parte i bisogni dell'erario chiedono imperiosamente che si abbia ad incassare nel corso dell'esercizio un volume maggiore dell'imposta corrente. Già negli anni 1947, 1948, e 1949 fu giuoco forza ricorrere alla emissione delle due rate a titolo provvisorio, riservato il successivo conguaglio in più od in meno a tassazioni terminate. Occorre però introdurre tale concetto nella legislazione così da consentire una più vasta facilità di movimento agli organi di esazione.

L'ordinazione delle autonotifiche generali, che valgono per le classificazioni 1951 e 1952, rende superflue le disposizioni dell'art. 26 L.P.T. regolante la notifica annuale dei contribuenti nell'intento di permettere la completazione e l'aggiornamento dei prospetti di imposta. Dovrebbe invece conservare piena forza il § 2 dell'art. medesimo che tratta i casi eccezionali i quali permettono una revisione delle classificazioni nel corso dell'esercizio.

Il disposto prospettato con l'art. 7 lett. f) ha lo scopo di evitare l'immobilizzazione di masse di tassazioni già perfezionate in attesa che siano completate tutte le tassazioni di un determinato Comune. Così come avviene negli altri Cantoni la notifica delle tassazioni al contribuente potrebbe avvenire a scaglioni in modo da rendere agevole anche l'intimazione da parte delle Cancellerie municipali.

Con gli art. 3, 4, 5 e 6 si riprendono disposizioni di natura procedurale precedentemente incorporate negli articoli 21, 22, 23 e 24 della vecchia Legge tributaria.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Bernasconi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che concerne la completazione delle norme procedurali
per l'introduzione della nuova legge tributaria

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 gennaio 1950 n. 283 del Consiglio di Stato; richiamato
il decreto esecutivo del 17 novembre 1950, concernente l'introduzione della
nuova legge tributaria a far tempo dal 1.º gennaio 1951;

allo scopo di agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime tributario,

decreta:

IMPOSTA COMUNALE

Art. 1. — In deroga transitoria a quanto disposto dall'art. 62 della Legge
Tributaria 11 aprile 1950, per la determinazione dell'imposta comunale dovuta
per gli anni 1951 e 1952 faranno stato le classificazioni stabilite per l'imposta
cantonale del medesimo anno.

§ I Comuni sono autorizzati a prelevare due o più rate provvisorie, riservato
il conguaglio a tassazione definitiva.

PROCEDURA

Art. 2. — In deroga alle disposizioni degli art. 10, 14, 23, 24, 26, 30, 43,
44, 46 della legge di procedura tributaria, valgono le seguenti:

- a) i formulari ufficiali per la dichiarazione d'imposta vengono diramati ai
contribuenti dalle autorità di tassazione competenti;
- b) la dichiarazione deve essere inoltrata alla competente autorità di tas-
sazione;
- c) il termine utile per la consegna della dichiarazione è stabilito in trenta
giorni dalla ricevuta del formulario;
- d) i termini utili di reclamo e di ricorso contro le decisioni delle autorità di
tassazione sono stabiliti in trenta giorni;
- e) la tassazione di tutte le persone giuridiche, indicate al titolo quarto della
legge tributaria, è affidata all'Ufficio cantonale delle Pubbliche Con-
tribuzioni;
- f) le tassazioni possono essere intimare ai contribuenti anche a scaglioni,
riservata la pubblicazione dei prospetti, in ordine per Comune, a tassa-
zione ultimata;
- g) la completazione dei prospetti a mente dell'art. 26 LPT, è sospesa ad ec-
cezione delle iscrizioni dei nuovi contribuenti, e di quanto predisposto
nel § 2 dell'art. citato;
- h) l'esazione dell'imposta cantonale avverrà, con decreto del Consiglio di
Stato, attraverso due o più rate provvisorie, riservato il conguaglio a
tassazione definitiva;
- i) la riscossione dell'imposta cantonale dovuta dalle persone giuridiche è
affidata all'Ufficio cantonale di Esazione.

Art. 3. — Il contribuente è iscritto, per il pagamento dell'imposta per tutti i beni e rendite, nel prospetto del Comune di suo domicilio o sede.

Il cittadino ticinese che dimora all'estero è iscritto nel prospetto del Comune ove figura nei cataloghi elettorali o in difetto nel registro dei fuochi.

Art. 4. — Il contribuente proprietario o usufruttuario di beni stabili nel Cantone, non domiciliato nè residente, è iscritto nel prospetto del Comune in cui i beni si trovano, e se possiede beni stabili in più Comuni, nel prospetto del Comune in cui si trovano quelli di maggior valore.

Art. 5. — I contribuenti che non sono residenti nel Cantone devono nominare, nel Comune ove sono tenuti al pagamento dell'imposta, un rappresentante, che sarà notificato al Municipio, o in difetto, da questi eletto.

Art. 6. — Le società o ditte che hanno più agenzie o rappresentanze sono iscritte nel prospetto del Comune ove tengono la sede principale.

Art. 7. — Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, con effetto a partire dal 1.º gennaio 1951.

